



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

NUOVA I.M.U.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ANNO 2021

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16/2020

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U.

Il presente regolamento è stato redatto in conformità alla Legge di Bilancio nr. 160 del 27 dicembre 2019 e la Legge di Bilancio nr. 178 del 30 dicembre 2020.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 SOGGETTO ATTIVO
- Art. 3 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- Art. 4 SOGGETTI PASSIVI

TITOLO II

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE, BASE IMPONIBILE, AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI, DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA, DEFINIZIONE TERRENI AGRICOLI, MOLTIPLICATORI PER I TERRENI AGRICOLI.

- Art. 5 DEFINIZIONE DI FABBRICATO
- Art. 6 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
- Art. 7 BASE IMPONIBILE
- Art. 8 AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIR. ED IMPRENDITORI AGR.
- Art. 9 DEFINIZIONE DEI FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA
- Art. 10 DEFINIZIONE TERRENI AGRICOLI
- Art. 11 MOLTIPLICATORI PER I TERRENI AGRICOLI

TITOLO III

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.

- Art. 12 ABITAZIONE PRINCIPALE
- Art. 13 ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI
- Art. 14 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.
- Art. 15 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO
- Art. 16 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
- Art. 17 FABBRICATO DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO
- Art. 18 CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
- Art. 19 IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
- Art. 20 IMMOBILI MERCE
- Art. 21 ESENZIONI TERRENI AGRICOLI
- Art. 22 ESENZIONI

TITOLO IV

AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE PER INTERVENUTE VARIAZIONI EDILIZIE, FABBRICATI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA "E", DICHIARAZIONE, VERSAMENTI, DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA, DIVERSIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE, ALIQUOTE, ALIQUOTA MASSIMA AUMENTATA.

- Art. 23 AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE PER INTERVENUTE VARIAZIONI EDILIZIE
- Art. 24 FABBRICATI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA "E"
- Art. 25 DICHIARAZIONE
- Art. 26 VERSAMENTI
- Art. 27 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA
- Art. 28 DIVERSIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE
- Art. 29 ALIQUOTE
- Art. 30 ALIQUOTA MASSIMA AUMENTATA

TITOLO V

FUNZIONARIO RESPONSABILE, ACCERTAMENTO, RATEIZZAZIONI DEL PAGAMENTO DEGLI ATTI IMPOSITIVI, ULTERIORI CONDIZIONI DI MODALITA' DI RATEIZZAZIONE, ATTIVITA' DI CONTROLLO, INTERESSI MORATORI, RIMBORSI, RIVERSAMENTI.

Art. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Art. 32 ACCERTAMENTO

Art. 33 RATEIZZAZIONI DEL PAGAMENTO DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Art. 34 ULTERIORI CONDIZIONI DI MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

Art. 35 ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 36 INTERESSI MORATORI

Art. 37 RIMBORSI

Art. 38 RIVERSAMENTI

TITOLO VI

CONTENZIOSO, RISCOSSIONE COATTIVA, MODALITA' DI NOTIFICAZIONE, SANZIONI, ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO, AUTOTUTELA, MEDIAZIONE, AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO.

Art. 39 CONTENZIOSO

Art. 40 RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 41 MODALITA' DI NOTIFICAZIONE

Art. 42 SANZIONI

Art. 43 ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 44 AUTOTUTELA

Art. 45 MEDIAZIONE

Art. 46 AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO

TITOLO VII

NORME ABROGATE, PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI, ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, NORMATIVA DI RINVIO, ABUSO DI DIRITTO ED ELUSIONE IN MATERIA TRIBUTARIA.

Art. 47 NORME ABROGATE

Art. 48 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Art. 49 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 50 NORMATIVA DI RINVIO

Art. 51 ABUSO DI DIRITTO ED ELUSIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), nel Comune di Terracina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista degli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, tenendo conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'I.M.U.
2. A decorrere dall'anno 2020, ai sensi del comma 738 del D.L. nr. 160 del 27 dicembre 2019 l'imposta unica comunale di cui all'articolo, 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);
3. l'imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
4. l'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (I.MI) della provincia autonoma di Bolzano;
5. la disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate dalla Legge di Bilancio nr. 160 del 27 dicembre 2019 e dalla Legge di Bilancio nr. 178 del 30 dicembre 2020.

Art. 2

Soggetto Attivo

1. Ai sensi del comma 742 del D.L. 160 del 27 dicembre 2019, Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso;
2. l'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
3. in caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce;
4. ai sensi del D.L. 160 del 27 dicembre 2019 comma 744, è riservato allo Stato il gettito dell'I.M.U., derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
5. tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
6. il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato, deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale;
7. l'attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 3

Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.

2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8,A/9.

Art. 4
Soggetti Passivi

1. In base a quanto stabilito dal comma 743 del D.L. n.r. 160 del 27 dicembre 2019 i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, del diritto di abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.;
2. E' soggetto passivo, Il proprietario di fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario;
4. Con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto;
5. il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.;

TITOLO II

Definizione di fabbricato, definizione di area fabbricabile, base imponibile, aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola, definizione terreni agricoli, moltiplicatori per i terreni agricoli.

Art. 5

Definizione di Fabbricato

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 741, lettera a) D.L. n. 160 del 27.12.2019, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 6

Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Si applica l'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge nr. 248 del 4 agosto 2006. *“un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”.*
3. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

Art. 7

Base Imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745 dell'art. 1 della L. 160/2019:
 - **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “A” (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (magazzini, depositi, laboratori, tettoie, rimesse, autorimesse, escluse le categorie “A/10” - uffici e studi privati);
 - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ;
 - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi su fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o se antecedente, dalla data di utilizzo.

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D non iscritti in catasto

- Ai sensi dell'art. 1 comma 746 del D.L. 160 del 27 dicembre 2019, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "D", non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.
- In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura *doc.fa*, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

- Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio, dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche come stabilito dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliari dell'Ufficio del territorio.

Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), d) e f) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevede che la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è utilizzato.
4. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al P.R.G., l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Art. 8

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi del comma 741 del D.L. 160 del 27.12.2019, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti, e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99, del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla conservazione del fondo alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 9

Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola.

1. Ai fini dell'I.M.U., gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L.n.557 del 30/12/1993 convertita in legge il 26.02.1994 n. 133, come modificato dall'art. 42 bis L. 222/2007, con categoria catastale attribuita D/10 ovvero se in un'altra categoria catastale con annotazione di ruralità al Catasto.
2. A tal fine, per l'attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.
3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.
4. A decorrere dall'anno 2020 ai sensi del comma 750 del D. L. 160 del 27.12.2019, è dovuto il versamento dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
5. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1% e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
6. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, diversi da quelli considerati ad uso strumentale e dall'abitazione principale, il versamento dovrà essere effettuato applicando l'aliquota relativa ad immobili diversi dall'abitazione principale.

Art. 10

Definizione terreni agricoli

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, ivi compreso quello non coltivato.

Art. 11

Moltiplicatori, per i terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente dal

1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, iai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

2. Ai sensi del comma 752 del D.L. nr. 160 del 27.12.2019, l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

TITOLO III
Esenzioni ed Agevolazioni

Art. 12

Abitazione principale

1. Ai sensi del comma 741 lettera b) del D.L. nr. 160 del 27.12.2019, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, *nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*;
2. nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
3. la residenza è data dalle risultanze anagrafiche, mentre la dimora abituale, in un determinato luogo, è data dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.
4. ai sensi del comma 749 del D.L. 160 del 27 dicembre 2019, all'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cat. A/1, A/8 ed/A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applica una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
5. se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
6. l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
7. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria con una detrazione pari ad euro 200,00.
8. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.
9. Non si considera adibita ad *abitazione principale*, l'unità immobiliare posseduta dai *cittadini italiani non residenti* nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto.
10. ai sensi del comma 741 lettera c) del D.L. n. 160 del 27 dicembre 2019 , sono altresì considerate , abitazioni principali :
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica.;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.
 - d) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art.

28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- e) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

Art. 13

Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali

1. ai sensi del comma 741 del D.L. n. 160 del 27 dicembre 2019, si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 14

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera b) D. L. nr. 160 del 27 dicembre 2019, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione, con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.
3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliare distinte e separate sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.
5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'I.M.U. verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Art. 15

Riduzione dell'imposta per le unità immobiliari concesse in comodato.

1. Ai sensi del comma 747 del DL. 160 del 27.12.2019, la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. L'agevolazione spetterà anche per le pertinenze, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 16

Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. ai sensi del comma 747 del D.L. nr. 160 del 27.12.2019, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50 per cento di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.
3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e)b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
5. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.
6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento, si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente, ha facoltà di presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Art. 17

Fabbricati di interesse storico-artistico

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 747 del D.L. 160 del 27.12.2019, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
2. Per l'applicazione dell'agevolazione indicata al comma 1, è necessario, inoltre che l'interesse particolarmente importante di tali immobili sia dichiarato dal competente Ministero, come stabilito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
4. È necessario, inoltre, presentare entro il 30 giugno dichiarazione I.M.U., che attesti quanto suindicato.

Art. 18

Cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)

- 1 L'art. 1 comma 48 della Legge di Bilancio nr. 178 del 30 dicembre 2020, stabilisce che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

Art. 19

Immobili locati a canone concordato

1. Per le abitazioni locате a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ai sensi del comma 754 del D.L. 160 del 27.12.2019, è ridotta al 75 per cento.

Art. 20

Immobili merce

1. Ai sensi del l' art. 1 comma 751 del D.L. 160 del 27.12.2019, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall' I.M.U.

Art. 21

Esenzioni terreni agricoli

1. Ai sensi del comma 758 del D.L. nr. 160 del 27 dicembre 2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.;
2. ricadenti in aree montane o collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
3. Le agevolazioni descritte non sono applicabili ai terreni concessi in affitto, perché si perde il requisito richiesto dall'art. 13 comma 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo I.A.P., iscritto nella previdenza agricola.
4. L'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 9 marzo 2004, n. 99, stabilisce che la qualifica di I.A.P., possa essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle

attività agricole :

- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.

Il riconoscimento della qualifica di I.A.P. alla società avviene, solo nel caso in cui lo statuto della società preveda l'esercizio esclusivo delle attività agricole e ricorrano i requisiti di cui al comma dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004 ed i soggetti di cui al predetto comma 3 siano iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5. Ai sensi del Decreto Legge 14 agosto 2020 nr. 104 art. 78-bis,

- al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata Legge nr. 145 del 2018.
- L'articolo 9, comma 1, del decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
- Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
- L'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la condizione prevista dal comma precedente, i titolari beneficiari della normativa in esame, dovranno, presentare l'apposita dichiarazione IMU, per certificare il possesso dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

Art.22

Esenzioni

Ai sensi del comma 759 del D.L. nr. 160 del 27.12.2019, sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo s-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nr. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15, e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto -legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
2. Le Camere di Commercio a decorrere dal 1° gennaio 2012, non godono più dell'esenzione per esse, precedentemente prevista in ambito I.C.I.

TITOLO IV

Aggiornamento del classamento catastale per intervenute variazioni edilizie , fabbricati appartenenti alla categoria “E”, dichiarazione, versamenti, determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta, diversificazione delle aliquote, aliquote, aliquota massima aumentata.

ART. 23

Aggiornamento del classamento catastale per intervenute variazioni edilizie

1. I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata, non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate, la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
2. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio.
3. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
4. Agli effetti dell'I.M.U., la nuova rendita catastale determina una maggiore imposta da corrispondere che può essere richiesta dal Comune con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata denuncia catastale. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni.
5. Un trattamento agevolato a favore di soggetti, titolari di diritti reali di unità immobiliari di proprietà privata che, trovandosi nelle condizioni sopraindicate per intervenute variazioni edilizie, provvedono a regolarizzare la propria posizione, in tal caso non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti.

Art. 24

Fabbricati appartenenti alla categoria “E”

1. Il comma 40 dell'art. 2 del D.L. 262/2006, prevede che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, ed E/9, non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
2. Il comma 41 dell'art. 2 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006, prevede, infatti, che *“le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita, devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.*

Art. 25

Dichiarazione

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g) devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
4. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.M.U. e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
5. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.
6. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5) e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
7. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
8. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
9. Rimane tuttavia, dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero, ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 26

Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;
2. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni, di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
6. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta

complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

7. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
8. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di I.M.U. e T.A.S.I. per l'anno 2019.
9. il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote I.M.U. inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
10. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, secondo disposizione dell'art. 17 del decreto legislativo 241/97, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo nr. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice (PagoPA), con modalità stabilite da apposito decreto interministeriale.
11. Si considerano regolari i versamenti effettuati da uno o più contitolari, o titolari di diritti reali di godimento anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore con l'indicazione ed individuazione da parte dei soggetti passivi, degli immobili a cui i versamenti si riferiscono e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso dei soggetti che hanno versato rimangono impregiudicati, nei confronti degli altri soggetti passivi.
12. L'importo minimo dovuto ai fini dell'Imposta Municipale propria è pari ad Euro **12,00** da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune, relativa a tutti gli immobili posseduti. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 Legge 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
13. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta, od alla irrogazione di sanzioni, devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare, per la sua quota di possesso.
14. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
15. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in tre rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno e dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote I.M.U. inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale., alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
16. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
17. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo I.M.U. per l'anno 2020.

18. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
19. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell' art. 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini.
20. I codici del tributo da utilizzare per il versamento sono:

a) abitazione principale	3912
b) immobili diversi	3918
c) aree fabbricabili	3916
d) immobili rurali strumentali	3913
e) terreni agricoli	3914
f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939
g) immobili produttivi D	3930 Comune 3925 Stato.

Art. 27

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dal Consiglio Comunale, organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 e 7 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, e successive modificazioni ed integrazioni. Le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni.
2. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. A tal fine il Comune provvede ad effettuare l'invio degli atti di pubblicazione presso il predetto sito entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.
4. Per l'anno 2021, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, deve avvenire mediante l'inserimento della stessa, come stabilito, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 nr. 214, in attesa dell'adozione del D.L. n. 160/2019 art. 1 comma 756.

Art. 28

Diversificazione delle aliquote

1. A decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di 45 giorni, il decreto può essere comunque adottato.

2. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote, deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune, tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
4. Nel caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.
5. Nelle more dell'entrata in vigore del Decreto di cui sopra per l'anno 2021, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, deve avvenire mediante l'inserimento della stessa, come stabilito, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 nr. 214.

Aliquote

1. l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
2. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
3. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
4. Per gli immobili merce l'aliquota è pari al 0,25 per cento;
5. Per gli immobili rurali strumentali l'aliquota è pari al 0,1 per cento;

Art. 30

Aliquota massima aumentata

1. A decorrere dall'anno 2021, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.
2. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

TITOLO V

Funzionario responsabile, accertamento, rateizzazioni del pagamento degli atti impositivi, ulteriori condizioni di modalità di rateizzazione, attività di controllo, interessi moratori, rimborsi, riversamenti.

Art. 31

Funzionario Responsabile

1. Ai sensi del comma 778 del D.L. 160 del 27.12.2019. il Comune con deliberazione della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio, ed in particolare cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce o dichiarazioni, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamento ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura l'istruttoria relativa al contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo di gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 32

Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 Legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 775 del D.L. nr. 160 DEL 27.12.2019 lettera c), in caso di mancata o incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da 100 euro ad 500 euro; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
7. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.
8. Le attività di riscossione relative agli avvisi di liquidazione e di accertamento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla legge nr. 160 del 27.12.2019, art. 1 commi da 784 a 815. Concernenti fra l'altro l'introduzione dell'"Accertamento Esecutivo".
9. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari.
10. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad Euro **12,00**, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.
11. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, può essere destinata:
 - in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio comunale, preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio del settore entrate, anche con qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
12. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

Art. 33

Rateizzazioni del pagamento degli atti impositivi

1. Ai sensi del comma 796 del D.L. nr. 160 del 27.12.2019, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Art. 34

Ulteriori condizioni di modalità di rateizzazione

1. Ai sensi del comma 797 del D.L. n. 160 del 27.12.2019, l'Ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo nr. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a

euro 6.000,01.

2. Ai sensi del comma 798 in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'Ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
3. Ai sensi del comma 801 le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
4. Ai sensi del comma 800, in caso di mancato pagamento di dure rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, dopo espresso sollecito, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stato effettuato il versamento della prima rata. Sulle restanti rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno. Il versamento della prima rata deve avvenire entro la data di scadenza originaria del tributo.
6. Ai sensi del comma 799, ricevuta la richiesta di rateazione l'Ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
7. La rateizzazione sarà accolta senza maggiorazione di interessi di cui all'art. 36 del presente regolamento, ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Art. 35

Attività di controllo

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

Art.36

Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un (1) punto percentuale ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37

Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute. Il soggetto che ha effettuato il versamento può presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento stesso ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, nel caso di errore materiale,

duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita al tasso legale, vigente maggiorato di un (1) punto percentuale previsto dall'art. 36 del presente regolamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 168, non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di Euro **12,00**.
4. Ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 167 le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Questa facoltà deve intendersi limitata alla sola quota I.M.U. di spettanza del Comune.
5. Di tale circostanza il contribuente deve dare comunicazione all'Ufficio Tributi, nel termine di pagamento del saldo dell'imposta.

Art.38

Riversamenti

1. Ai sensi della Legge 27 dicembre 2013 N. 147, comma 722, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Il comma 723 della succitata Legge stabilisce che, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno gli esiti della procedura di riversamento di cui al comma 722, al fine delle successive regolazioni.

TITOLO VI

Contenzioso, Riscossione coattiva, Modalità di notificazione, Sanzioni, Estensione del ravvedimento operoso, autotutela, Mediazione, affidamento della attività di liquidazione e accertamento.

Art.39

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni o il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni .

Art. 40

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

2. Si applica la disciplina prevista per la riscossione coattiva di cui al titolo II del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48 bis e il D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988.
3. L'esibizione dell'estratto dell'atto esecutivo (come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione coattiva) tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto esecutivo stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.
4. decorso 1 anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.
5. Le attività di riscossione, relative agli atti emessi a decorrere dal 1 gennaio 2020, sono disciplinate dalla Legge nr. 160 del 27.12.2019, art. 1 commi da 784 a 815, che istituiscono "l'Accertamento esecutivo", anche in materia di tributi locali.

Art. 41

Modalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messaggi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.
2. È possibile, inoltre, eseguire la notifica anche a mezzo PEC, secondo il procedimento descritto dal comma 7 dell'art 60 del Dpr 600/73, introdotto dal comma 6 dell'art. 7quater del DL 193/16, convertito in legge 225/16. Tale procedimento opera in deroga all'art. 149 bis del C.P.C., che prevede la notifica a mezzo PEC da parte dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale.
3. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato dal Comune, nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame di idoneità. Il soggetto risultato idoneo, nominato messo notificatore, non può farsi sostituire né farsi rappresentare da altri soggetti che non abbiano superato il suindicato esame.
4. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di

notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo quanto stabilito dal D.M. 08.01.2001 a cui si fa rinvio.

Art.42

Sanzioni

1. Per le violazioni si applica il comma 775 del D.L. 160 del 27.12.2019:
 - a) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
 - b) in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
 - c) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 ad euro 500; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50 ad 200 euro ;
 - d) Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;
 - e) Resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
2. Ai sensi del comma 774, in caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
3. la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art.43

Estensione del ravvedimento operoso

- L'art. 10-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha apportato ulteriori modifiche all'istituto del "ravvedimento operoso":
 - lettera a) Ravvedimento entro 30 giorni dall'omesso o parziale versamento- la sanzione è ridotta ad 1/10;
 - lettera a-bis) Ravvedimento entro 90 giorni dall'omesso o parziale versamento- la sanzione è ridotta ad 1/9;
 - lettera b) Ravvedimento entro 1 anno dall'omesso o parziale versamento – la sanzione è ridotta ad 1/8;
 - lettera b-bis) Ravvedimento entro 2 anni dall'omesso o parziale versamento-la sanzione è ridotta ad 1/7;
 - lettera b-ter) Ravvedimento oltre 2 anni dall'omesso o parziale versamento-la sanzione è ridotta ad 1/6;
 - lettera c) Ravvedimento entro 90 giorni dall'omessa presentazione della dichiarazione- la sanzione è ridotta ad 1/10.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso annuo di interessi legali con maturazione giorno per giorno.

Art. 44
Autotutela

1. Il potere di annullamento compete al funzionario responsabile del tributo, ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia non giustificata, al responsabile del settore che ricomprende l'Ufficio Tributi o del Dirigente del Dipartimento Finanziario.
2. L'Ufficio Tributi del Comune può procedere, in tutto o in parte all'annullamento senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata impugnazione, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio Tributi.
3. Non si procede all'annullamento per motivi di merito sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevolmente al Comune.

Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento, superi €. 2.500,00, l'annullamento è sottoposto al preventivo, parere del responsabile del settore ove è collocato il servizio tributi.

Dell'eventuale annullamento è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché in caso di annullamento disposto in via sostitutiva all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 45
Mediazione

1. A partire dal 1 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per le sole controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso, da proporre, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo-mediazione. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine. A decorrere dal 1 luglio 2019, è obbligatorio per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, seguire la modalità telematica disciplinata dal D.L. n. 119/2018 "Processo Tributario Telematico.

Art. 46
Affidamento della attività di liquidazione e accertamento

1. Ai sensi del comma 781, I Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'I.M.U. e della T.A.S.I.

2. Ai sensi del comma 782, restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché l'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, nr. 134, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto -legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'I.M.U..

Titolo VII

Norme abrogate, pubblicità del regolamento e degli atti, entrata in vigore del regolamento, normativa di rinvio, abuso di diritto ed elusione in materia tributaria.

Art. 47

Norme abrogate

1. Ai sensi del comma 780 a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:
 - l'articolo 8 ad eccezione del comma 1 l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell' IMU e della T.A.SI.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dal D.L. nr. 160 del 27 dicembre 2019.

Art. 48

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 49

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3 comma 1 Legge 212/2000, dal *01 gennaio 2021* ,in conformità con quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge dicembre 2001 n. 448.

Art. 50

Normativa di rinvio

1. ai sensi del comma 776 del D.L. nr. 160 del 27.12.2019, per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 51

Abuso di Diritto ed elusione in materia tributaria

1. I rapporti tra Amministrazione e contribuente , sono basati tra i principi di collaborazione e buona fede. I principi di capacità contributiva (art. 53, primo comma, della Costituzione) e

di progressività dell'imposizione (art. 53, secondo comma, della Costituzione) costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi genere.

L'Ente , persegue i propri fini nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e si estrinseca in un obbligo di condotta coerente, non contraddittoria o discontinua, mentre la condotta del contribuente e la sua buona fede può essere definita, come dovere di correttezza, di solidarietà sociale che si esprime attraverso la leale contribuzione alle spese pubbliche e si riflette nel divieto di comportamenti elusivi.

Tuttavia, qualsiasi comportamento apparentemente conforme al contenuto di una posizione giuridica soggettiva ,attribuita dall'ordinamento ma, in realtà, in contrasto con le ragioni sostanziali poste a fondamento di tale attribuzione , ed in conflitto con le ragioni e gli interessi per cui il diritto è riconosciuto dall'ordinamento giuridico , genera un abuso del diritto, e nel rispetto del buon andamento della pubblica amministrazione, viene introdotto un principio antielusivo che preclude al contribuente la possibilità di ottenere vantaggi fiscali dall'uso distorto, anche se non in contrasto con norme di legge, di strumenti giuridici idonei a fargli conseguire un vantaggio fiscale o un risparmio d'imposta, mancando ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diversa dalla mera aspettativa di quei benefici.

oooOooo